DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 5 **del** 06 APR. 2023

Oggetto: Convenzione tra la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e l'Università Telematica ECAMPUS di Novedrate (CO) per lo svolgimento di tirocini curriculari di studenti iscritti al Master di I Livello in "Management per il coordinamento delle professioni sanitarie".

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 3 del 01.01.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 993 del 27.12.2022, ha nominato il dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza con decorrenza dal 1.1.2023 sino al 31.12.2027;

Ricordata, altresì, la deliberazione n. 7 del 1.01.2023, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che, a far data dal 01.01.2023, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori è succeduta a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli economici, che risultavano in capo alla ASST di Monza alla data del 31.12.2022;

Richiamate altresì le previsioni dello Statuto della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, approvato con deliberazione della Giunta Regionale XI/7360 del 21.11.2022 ed in particolare l'art. 16 che definisce le attività di competenza prettamente gestionale del Direttore Generale;

Ricordato che la ex ASST Monza, ora Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con delibera n. 1610 del 31.10.2017 ha approvato la convenzione-quadro di durata quinquennale - prorogata con deliberazione n. 1064 dell'11.11.2022 fino al 12.11.2023 -, con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, che disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti, diretto a soddisfare lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e l'espletamento delle attività assistenziali della Fondazione IRCCS;

Ricordato che:

- con deliberazione n. 661 del 23.05.2019 sono stati approvati, in attuazione degli artt. 6, 11 e 12 della citata convenzione, gli schemi-tipo di convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari (redatti sulla base delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. X/7763 del 17.01.2018) non solo tra la ex ASST di Monza e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, ma anche tra la ex ASST e Università diverse da quella di Milano – Bicocca (all. 3 alla delibera n. 661 del 23.05.2019);
- l'art.1 della predetta convenzione dispone che *"è riconosciuta alle parti la facoltà di stipulare convenzioni ai fini formativi e/o assistenziali con altre strutture per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, previa preventiva comunicazione per le U.O. non a direzione universitaria*";

copia non utilizzabile per fini legali

Vista la nota prot. n. 12970/2022 - acquisita agli atti del responsabile del procedimento - con cui l'Università Telematica ECAMPUS di Novedrate (CO) ha chiesto l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculare relativi al Master di I Livello in "Management per il coordinamento delle professioni sanitarie";

Atteso che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 della convenzione quadro sopra richiamata, si è provveduto a dare comunicazione all'Università degli Studi di Milano - Bicocca, con nota prot. 27389/2022, evidenziando che gli studenti svolgeranno il tirocinio presso diverse strutture aziendali, di cui alcune a direzione universitaria;

Visto il nulla osta espresso dall'Università degli Studi di Milano Bicocca con nota prot. 7236 del 21.2.2023;

Considerato che, come previsto dalla deliberazione n. 661 del 23.05.2019, l'autorizzazione ad accettare ulteriori richieste di tirocinio è subordinata all'approvazione delle strutture competenti, tenuto conto anche della possibilità e capienza formativa ad ospitare gli studenti;

Acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento i seguenti pareri favorevoli:
- del Responsabile della Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociali;
- del Direttore della S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione;
- del Direttore della S.C. Medicina del Lavoro;

Visto il testo di convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema-tipo approvato con deliberazione n. 661/2019 (allegato 3), per una durata dalla data di sottoscrizione della convenzione sino al 12.11.2023;

Considerato che l'attivazione dei singoli tirocini sarà valutata sulla base delle reali possibilità organizzative aziendali e che alcuni studenti iscritti al Master di cui alla convenzione in oggetto risultano essere già dipendenti della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori;

Evidenziato che gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento dei tirocini saranno definiti dal Progetto Formativo Individuale e che:
- durante lo svolgimento del tirocinio le attività saranno seguite e verificate dai tutor designati dalle Parti (FSGT e/o Università) indicati nel Progetto Formativo Individuale;
- non sarà prevista corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione;

Precisato che gli studenti accolti come tirocinanti saranno tenuti a:
- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività aziendali della FSGT;
- ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali quali "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile" (articoli 28 c.3, punto b) e 29 del Regolamento);

Preso atto che sono a carico della FSGT, quale soggetto ospitante, gli eventuali adempimenti previsti dal D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. relativi alla "informazione ai lavoratori", alla "formazione specifica" ed alla "formazione generale", che saranno erogati mediante la partecipazione dei tirocinanti alle iniziative formative già programmate presso la Fondazione IRCCS per il personale dipendente;

copia non utilizzabile per fini legali

Precisato che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio della Fondazione;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali Avv. Marta Viganò, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

DECRETA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione l'Università Telematica ECAMPUS, diretta all'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculare a favore degli studenti iscritti al Master di I Livello in "Management per il coordinamento delle professioni sanitarie", dalla data di sottoscrizione della convenzione sino al 12.11.2023, in conformità allo schema - tipo di convenzione (All. 3) approvato con deliberazione n. 661 del 23/05/2019 ed allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio della Fondazione;

3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, per gli adempimenti riguardanti la formalizzazione della convenzione di tirocinio curriculare, nonché alle Strutture direttamente interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, per ogni adempimento necessario alla completa attuazione della convenzione in parola ed alla gestione degli studenti e dei rispettivi percorsi formativi;

4. di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Affari generali e Legali Avv. Marta Viganò, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.

==========
==========

Il Direttore Generale
(Silvano Casazza)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrigno

Direttore Sanitario: Aida Andreassi

copia non utilizzabile per fini legali

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

Allegato al decreto del Direttore Generale n. 5 del 06 APR. 2023

Oggetto: Convenzione tra la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e l'Università Telematica ECampus di Novedrate (CO) per lo svolgimento di tirocini curriculari di studenti iscritti al Master di I Livello in "Management per il coordinamento delle professioni sanitarie".

Il Responsabile del Procedimento: Avv. Marta Viganò – Direttore S.C. Affari Generali e Legali

copia non utilizzabile per fini legali

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
IN MASTER DI I LIVELLO IN "MANAGEMENT PER IL COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE" (ai sensi della DGR 17.01.2018, n. X/7763 e del DDS 7.05.2018, n. 6286)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE
L'UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS, istituita con Decreto Ministeriale: **Istituzione dell'Università Telematica non statale << e- Campus >>** (GU n. 30 del 2006 – Suppl. Ordinario n.31), con sede legale in Novedrate (CO), Via Isimbardi n. 10 CAP 22060, codice fiscale 90027520130, legalmente rappresentata dal Prof. Marco Margarita, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Roma, il 19.07.1965, d'ora in avanti denominata *"soggetto promotore"*, o da suo delegato alla firma

E

SOGGETTO OSPITANTE
FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TONTORI, con sede legale in Via Pergolesi 33, Monza, CAP 20900 - C.F. e P.I. 12698710964 -, rappresentata dal Presidente Dott. Claudio Cogliati, nato a Cernusco sul Naviglio il 04.05.1956, d'ora in avanti denominata "soggetto ospitante"

PREMESSO CHE

- In data 13.11.2017 è stata sottoscritta tra l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e la ex ASST Monza, ora FSGT, una convenzione quadro di durata quinquennale che disciplina i rapporti di collaborazione tra le parti, diretto a soddisfare lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e l'espletamento delle attività assistenziali della FSGT, prorogata fino al 12.11.2023 (deliberazioni n. 1610 del 31.10.2017 e n. 1064 del 11.11.2022);

- l'art. 1 della predetta convenzione-quadro precisa *"la facoltà per le Parti di stipulare convenzioni ai fini formativi e/o assistenziali con altre strutture universitarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"*;

- ai sensi dell'art. 4.2 dell'allegato A alla D.G.R. 17/01/2018 n. X/7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Soggetti della Convenzione
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinanti" per lo svolgimento di tirocini formativi di studenti iscritti al **Master di I livello in "Management per il Coordinamento delle Professioni Sanitarie",** in relazione alle proprie possibilità formative e organizzative aziendali.

ARTICOLO 2 - Oggetto della Convenzione
Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

ARTICOLO 3 - Progetto Formativo Individuale
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4 - Le funzioni di tutoraggio
1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

copia non utilizzabile per fini legali

2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5 - Indennità di partecipazione

1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.
2. Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato dal soggetto promotore:
   a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
   b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. L. gs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/08:
- formazione generale;
- formazione specifica.
b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/08, se prevista;
c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 81/08 riguardo a:
□ organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
□ rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 11.11.2023 e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10 - Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo a carico del soggetto ospitante è dovuta ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A - Tariffa del DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004.

Copia non utilizzabile per fini legali

2. L'obbligo di registrazione, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, sussiste solo in caso d'uso.

ARTICOLO 11 - Privacy e dati personali
Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e come previsto nella convenzione-quadro sottoscritta il 13.11.2017 con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

ARTICOLO 12 - Modalità di stipula
La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ARTICOLO 13 - Norme di chiusura
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a quanto disciplinato nella convenzione quadro di cui in premessa.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Luogo _____ Data __ / __ / ____

Il soggetto promotore
UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS
rappresentata ai fini della
sottoscrizione della presente Convenzione
dalla Dott.ssa Gaia Bosisio,
giusta delega conferita dal consiglio
di amministrazione del 26 Marzo 2020

Il soggetto ospitante
FONDAZIONE IRCCS
SAN GERARDO DEI TENTORI
Il Presidente del Consiglio di
di amministrazione

Dott. Claudio Cogliati
Per delega del Presidente
Il Direttore Generale
Dott. Silvano Casazzi

copia non utilizzabile per fini legali